



**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA
IDENTIFICATO CON IL CODICE T4-AN-10**

“HybridHub (H²UB): Modelli cellulari e computazionali, micro e nanotecnologie per la personalizzazione di terapie innovative”

(CUP MASTER: G33C22000550001)

TRA

I.R.C.C.S. “Istituto Giannina Gaslini” con sede in Genova, Via Gerolamo Gaslini n. 5 - 16147 - C.F./P.I. 00577500101, nella persona del Dottor Renato Botti nella sua qualità di Direttore Generale, a ciò autorizzato ai fini del presente atto con Procura Speciale (Repertorio n. 34642 - Raccolta n. 16146 registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Genova in data 26 maggio 2022 al n. 19272-Serie 1T)- PEC: dirscientifica@pecgaslini.it, di seguito per brevità denominato **“il Soggetto Capofila o Capofila”**

E

Università degli Studi di Genova (UniGE) con sede legale in, Via Balbi n. 5 - CAP 16126 - C.F./P.I.00754150100, legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino, [REDACTED] a ciò autorizzato ai fini del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2023.

PEC: dissal@pec.unige.it

CUP: D33C22001250001

Università degli Studi di Cagliari (UniCA) con sede in Cagliari, Via Università n. 40 - CAP - 09124 C.F.80019600925 P.I.: 00443370929, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal Prof. Francesco Mola nella sua qualità di Magnifico Rettore

PEC protocollo@pec.unica.it

CUP F53C22000580001

Azienda Ospedaliero - Universitaria di Cagliari con sede in Via Ospedale n.54 – CAP 09124 - C.F./P.I. 03108560925, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Generale dott.ssa Chiara Seazzu

PEC dir.generale@pec.aoucagliari.it

CUP G33C22000570001

CRS4, Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna con sede in Pula (CA), 09050, Località Piscina Manna, Edificio 1, C.F./P.I. 01983460922, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dall’Amministratore Unico Prof. Ing. Giacomo Cao

PEC: crs4@legalmail.it

CUP J73C22000450001

ARNAS (Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione) G. Brotzu con sede in Cagliari, Piazzale A. Ricchi n.1- CAP 09134- C.F./P.I.: 02315520920 legalmente rappresentato ai fini del presente atto da Agnese Foddis

PEC protocollo.generale@pec.aobrotzu.it

CUPC23C22000740001

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specialità “S. Giuseppe Moscati” di Avellino con sede in Avellino, Contrada Amoretta - CAP 83100 -P.I.01948180649
legalmente rappresentato nella persona del Dottore Renato Pizzuti nella sua qualità di Direttore Generale DGRC n.329 del 21/06/22 e del DPGRC 109 del 04/08/22.
PEC protocollo.generale@pec.aornmoscati.it
CUPC33C22000530001

di seguito per brevità denominati congiuntamente **“Parti”** o singolarmente **“Parte”**

PREMESSO CHE

- a. Il Piano Operativo Salute (POS), di competenza del Ministero della Salute, è stato approvato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 28 febbraio 2018, n. 15, al quale la predetta delibera ha assegnato risorse complessivamente pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020;
- b. Il Piano Operativo Salute è articolato nelle seguenti cinque traiettorie di sviluppo:
 - 1.Active & Healthy Ageing - Tecnologie per l'invecchiamento attivo e l'assistenza domiciliare
 - 2.eHealth, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività
 - 3.Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata
 - 4.Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico
 - 5.Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali
- c. La Traiettorie 4 “Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico” del POS individua la linea di Azione 4.1 “Creazione di Hub delle Scienze della Vita” nonché i relativi criteri di selezione;
- d. Il Ministero della Salute, in data 24 febbraio 2021, ha emanato l'avviso pubblico per la selezione degli interventi, nonché i relativi criteri per la realizzazione degli stessi, da realizzare nell'ambito nella Traiettorie 4 “Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico”, Azione 4.1 “Creazione di Hub delle Scienze della Vita” del Piano Operativo Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e n. 46 del 24 febbraio 2021 e sul portale del Ministero della Salute;
- e. In data 24 Maggio 2021 presso il Distretto Notarile di Genova, con atto notarile (**Allegato 1**), si è costituita la Rete Temporanea di Impresa (RTI) denominata “Raggruppamento temporaneo di Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico-IRCCS, di amministrazioni pubbliche e di enti del Servizio Sanitario Nazionale, di Università e di Enti di Ricerca Pubblici” quale “Hub proponente” per la presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso pubblico con conferimento di mandato collettivo con rappresentanza tra i seguenti soggetti:
 - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Giannina Gaslini (IRCCS Gaslini)
 - Università degli Studi di Genova (UniGE) con sede in Genova
 - Università degli Studi di Cagliari (UniCA) con sede in Cagliari
 - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari (AOUCA) con sede in Cagliari
 - Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna S.r.l. (CRS4) con sede in Pula (CA)
 - Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu (ARNAS G. Brotzu) con sede in Cagliari
 - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specialità S. Giuseppe Moscati (AORN Moscati) con sede in Avellino;
- f. Secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'atto costitutivo della RTI, l'IRCCS G. Gaslini è stato nominato “Soggetto Capofila”;

- g. L'Istituto Gaslini, pertanto, in qualità di Soggetto Capofila della Rete Temporanea di Impresa (RTI) in data 25 maggio 2021 ha trasmesso la domanda di partecipazione e la relativa proposta progettuale "HybridHub (H²UB): Modelli cellulari e computazionali, micro e nanotecnologie per la personalizzazione di terapie innovative" identificata con il codice Progetto T4-AN-10;
- h. Con decreto MDS-DGPROGS-26, prot. n. 0014482 del 14 luglio 2022, è stata approvata la graduatoria di merito dei progetti presentati nell'ambito della Traiettorie 4 "Biotecnologie, Bioinformatica e Sviluppo Farmaceutico", Azione 4.1 "Creazione di Hub delle Scienze della Vita" del Piano Sviluppo e Coesione Salute - FSC 2014-2020, elaborata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, dell'avviso;
- i. Il Progetto T4-AN-10 (**Allegato 2**, di seguito denominato "**Progetto**") risulta assegnatario di un contributo a fondo perduto, a fronte di costi totali ammissibili pari a € **15.760.557,00**, di € **12.608.445,00** corrispondenti all'80% del totale dei costi ammissibili. La quota residua dei costi ammissibili non coperta dal contributo ministeriale è assicurata dalle Parti anche attraverso il co-finanziamento da parte di soggetti terzi;
- j. Il Ministero della Salute - Direzione Generale della Programmazione Sanitaria e il Capofila hanno firmato, in data 18 novembre 2022, la relativa Convenzione attuativa (**Allegato 3**, di seguito denominato "**Convenzione ministeriale**"), la quale prevede che il Progetto sia svolto, per le diverse sezioni nelle quali risulta articolato, dal soggetto Capofila e dalle Parti quali soggetti beneficiari partecipanti allo stesso, ognuno secondo il programma riportato nel Progetto;
- k. La RTI, nell'ambito di un incontro programmato tra i delegati delle Parti, ha nominato il giorno 5 Dicembre 2022 il Consiglio di Amministrazione della Rete, presieduto dal prof. Gianmario Sambuceti e costituito da un rappresentante per ogni ente partner;
- l. Il Ministero della Salute ha provveduto a comunicare via PEC al Capofila, con nota dallo stesso acquisita agli atti con protocollo n. 4829/2023 del 13 febbraio 2023, l'avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti della Convenzione inerente il Progetto di ricerca "HybridHub (H²UB): Modelli cellulari e computazionali, micro e nanotecnologie per la personalizzazione di terapie innovative" - Traiettorie 4 "Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico" - Linea di Azione 4.1 "Creazione di Hub delle Scienze della Vita" - Piano Sviluppo e Coesione Salute, finalizzata a disciplinare i rapporti fra il Ministero stesso e il Capofila in ordine alla realizzazione del Progetto di ricerca in argomento;
- m. La registrazione da parte della Corte dei Conti della Convenzione dà avvio alle attività progettuali; pertanto il Progetto ha avuto avvio il 13 febbraio 2023 e il termine di ultimazione è il 12 febbraio 2027;
- n. Il contributo pubblico a fondo perduto di cui al punto i. (€ 12.608.445,00), sulla base della documentazione presentata con la domanda di partecipazione costituente parte integrante della presente Convenzione, è ripartito come di seguito riportato:
- € **1.384.013,53** destinati all'Istituto G. Gaslini (IRCCS Gaslini) con sede in Genova-Capofila e capogruppo della Rete Temporanea di Impresa (RTI)
 - € **1.162.399,94** destinati all'Università degli Studi di Genova (UniGE) con sede in Genova
 - € **3.378.111,84** destinati all'Università degli Studi di Cagliari (UniCA) con sede in Cagliari
 - € **839.999,96** destinati all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari (AOUCA) con sede in Cagliari
 - € **3.767.999,82** destinati al Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna S.r.l. (CRS4) con sede in Pula (CA)

- € **1.085.599,95** destinati all'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu (ARNAS G. Brotzu) con sede in Cagliari
 - € **990.319,95** destinati all'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specialità S. Giuseppe Moscati (AORN Moscati) con sede in Avellino
- o. nell'ambito di incontri antecedenti e successivi all'assegnazione del finanziamento, il Ministero ha diffuso indicazioni, istruzioni operative e precisazioni a supporto della rendicontazione (**Allegato 4**, di seguito denominato "Linee guida alla rendicontazione");
- p. L'atto costitutivo dell'Hub proponente, il Progetto, la convenzione ministeriale e relativi allegati alla stessa e le linee guida alla rendicontazione (ossia Allegati 1, 2, 3, 4) sono stati condivisi ed accettati da tutte le Parti che sottoscrivono la presente convenzione e rappresentano parti integranti della stessa,

CONSIDERATO CHE

- q. Il Progetto sarà svolto secondo quanto dettagliato nel relativo testo ed è coerente con le finalità istituzionali perseguite da tutte le Parti aderenti al "Progetto";
- r. Il Capofila del Progetto ha il ruolo di coordinamento metodologico ed organizzativo delle Parti che concorrono a realizzare il programma di ricerca;
- s. Le Parti hanno condiviso ed accettato il contenuto del Progetto riguardo le finalità, gli obiettivi, il coordinamento ed il finanziamento dei singoli programmi che lo costituiscono;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1.1 Le premesse e gli Allegati costituiscono parte sostanziale ed integrante della presente convenzione, di seguito la "**Convenzione**";

1.2 Oggetto della Convenzione è la formalizzazione dell'impegno da parte di ciascuna delle Parti in epigrafe a collaborare congiuntamente al fine di garantirne l'attuazione secondo le modalità indicate negli allegati;

1.3 La presente Convenzione disciplina, pertanto, i rapporti di collaborazione fra il Capofila e le Parti al fine della buona conduzione del Progetto, anche per mezzo di una razionale e semplificata procedura per la raccolta dei dati scientifici e l'utilizzazione e la rendicontazione del contributo assegnato;

1.4 La Convenzione disciplina inoltre l'erogazione del contributo alle Parti, subordinando la stessa alla positiva valutazione di relazioni esaustive, da trasmettere periodicamente al Ministero della Salute a cui è affidato il monitoraggio e la verifica del raggiungimento degli obiettivi del Progetto.

ART. 2 - DURATA

2.1 La Convenzione entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione di tutte le Parti interessate e terminerà i suoi effetti alla conclusione di tutte le attività inerenti il Progetto, fino al buon esito della rendicontazione scientifica ed economica del Progetto stesso al Ministero della Salute;

2.2 Il Progetto, di durata quadriennale (48 mesi), a tutti gli effetti decorre a partire dal 13 febbraio 2023. Il termine della ricerca potrà essere prorogato dal Ministero della Salute ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione Ministeriale (art 7, comma 4) e dalle eventuali future indicazioni provenienti dal Ministero. La concessione della proroga del Progetto determinerà la proroga per il medesimo periodo del termine di scadenza della Convenzione previa autorizzazione da parte del Ministero della Salute;

2.3 Il contributo assegnato dal Capofila a ciascuna Parte deve essere speso entro e non oltre il termine di scadenza del Progetto, del 12/02/2027.

ART. 3 RESPONSABILITÀ DEL CAPOFILA E DELLE PARTI

Il soggetto capofila si impegna a:

3.1 comunicare tempestivamente, le eventuali variazioni di Progetto in ottemperanza a quanto definito nella Convenzione sottoscritta con il Ministero (art. 12 comma. 2);

3.2 presentare le richieste di erogazione del contributo, nonché coordinare le attività di rendicontazione in capo e in responsabilità a ciascuna Parte, provvedere alla trasmissione della relativa documentazione al Ministero, seguendo le Linee Guida per la rendicontazione (Allegato 4);

3.3 trasmettere e a mettere a disposizione eventuali altre comunicazioni e indicazioni ricevute dal Ministero alle Parti le quali sono tenute a rispettare e adottare ai fini di una corretta attività di rendicontazione;

3.4 ripartire le quote di contributo erogate dal Ministero tra le Parti nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione e di trasferire le quote ad ogni Parte sulla base delle spese effettivamente sostenute e correttamente rendicontate, ossia previa avvenuta validazione da parte del Ministero;

3.5 gestire la rendicontazione delle spese di tutte le Parti tramite la piattaforma messa a disposizione dal Ministero raggiungibile al link <https://pscsalute.invitalia.it>;

3.6 trasmettere al Ministero la documentazione finale di spesa entro 2 mesi dalla conclusione del Progetto;

Ciascuna delle Parti, ivi compreso il capofila, si impegna:

3.7 a condurre, nei tempi e nei modi stabiliti, i programmi del Progetto, ognuna per quanto di propria competenza e a osservare le disposizioni descritte nel bando, nella convenzione ministeriale e in tutta la documentazione predisposta dal Ministero ai fini della corretta rendicontazione dei costi;

3.8 ad ottemperare a tutte le obbligazioni, termini, scadenze e procedure previste dal Ministero della Salute, dichiarando di conoscere e di rispettare gli impegni assunti, le clausole e le indicazioni di cui al Progetto, alla Convenzione ministeriale siglata tra il Soggetto Capofila e il Ministero della Salute, e alle Linee guida alla rendicontazione;

3.9 a cooperare nelle attività del Progetto con la diligenza e la perizia richieste dall'attività di Ricerca;

3.10 ad assumersi gli oneri, i costi e le responsabilità derivanti dalla propria partecipazione al Progetto garantendo il rispetto di eventuali previsioni normative, orientamenti o istruzioni tecniche emanate dal Ministero della salute, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Commissione Europea ovvero da altri soggetti coinvolti nell'attuazione di verifica e controllo delle azioni relative al Piano Operativo Salute (POS4), anche successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione;

3.11 ad assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, del doppio finanziamento e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

3.12 a dare piena attuazione alla ricerca così come illustrato nel Progetto, ammesso a finanziamento dal Ministero della Salute, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di attuazione;

3.13 ad assicurare il rispetto di tutte le norme, nazionali e unionali, di qualsivoglia rango, anche regolamentare, di volta in volta applicabili alle Parti, tra le quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle rivenienti dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le sole parti vigenti, dall'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i., dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i., dal decreto legge 31 maggio 2021, n.77 (Decreto Semplificazione) e dal relativo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 e dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, e delle indicazioni previste dal Garante per la protezione dei dati personali;

3.14 a rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dal Ministero della Salute;

3.15 ad adottare misure per mitigare e gestire i rischi connessi al progetto, nonché porre in essere azioni mirate connesse all'andamento gestionale ed alle caratteristiche tecniche ed effettuano i controlli ordinari di gestione e di regolarità amministrativo-contabile previsti dalla normativa vigente, e le verifiche sul conflitto di interessi, sul doppio finanziamento e quelle previste dalla normativa antiriciclaggio;

3.16 a garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al Progetto finanziato, fermo restando il rispetto delle norme contabili nazionali;

3.17 a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010, nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge n. 89/2014;

3.18 ad assicurare che le spese del Progetto non siano oggetto di altri finanziamenti, contributi o agevolazioni a valere su fondi pubblici nazionali e/o unionali (divieto del doppio finanziamento) mediante la predisposizione di DSAN secondo indicazioni che fornirà il Soggetto Capofila;

3.19 a riportare su ogni documento di spesa il CUP generato dalla singola Parte. A tal fine, tutte le fatture e/o i documenti giustificativi di spesa devono contenere riferimenti al "Piano Sviluppo e Coesione Salute - FSC 2014-2020 - Traiettorie 4" e al Codice Unico di Progetto (CUP), nonché contenere l'indicazione dell'importo totale o parziale imputabile all'intervento agevolato;

3.20 ad impiegare le somme oggetto del contributo esclusivamente per sostenere le spese ammissibili inerenti al Progetto ammesso, ai sensi dell'articolo 7 dell'Avviso pubblico e dell'art. 5, comma 2a) della Convenzione;

3.21 a sostenere la spesa in conformità alle norme nazionali e unionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile e con modalità che ne consentano la loro piena tracciabilità e l'immediata riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente;

3.22 a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati forniti per il monitoraggio sull'avanzamento finanziario e procedurale, e a fornire al soggetto Capofila tutti i dati necessari per la rendicontazione delle spese sulla base delle scadenze stabilite dal Ministero;

3.23 a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, al fine di verificare lo stato di attuazione e l'effettiva

realizzazione del Progetto, nonché il raggiungimento degli obiettivi e la pertinenza e congruità dei relativi costi;

3.24 a concludere il Progetto entro 48 mesi a decorrere dalla data in cui il Ministero comunica al soggetto capofila l'avvenuta registrazione da parte dei competenti organi di controlli della presente Convenzione, pena la revoca delle agevolazioni;

3.25 a custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese ammissibili, fatte salve le norme nazionali di riferimento, per un periodo di almeno 10 anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo del contributo e a rendersi disponibile a presentarla in caso di audit o verifiche interne e/o esterne;

3.26 La violazione di quanto previsto dal presente articolo costituisce grave inadempimento della Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 Codice Civile, risultando pregiudicato il rapporto di fiducia tra le Parti.

ART. 4 – RESPONSABILE SCIENTIFICO (RS)

4.1 Per le finalità di cui alla Convenzione, è individuato come Responsabile Scientifico ("R.S.") il Dott. Nicolino Ruperto, Responsabile dell'UOC Servizio Sperimentazioni Cliniche Pediatriche (SSCP) presso il Soggetto Capofila;

4.2 Ove si rendesse necessaria la sostituzione del R.S., l'Ente di appartenenza dovrà darne comunicazione a mezzo PEC alle altre Parti, ove possibile con un ragionevole preavviso, indicando un eventuale nuovo candidato;

4.3 Per lo svolgimento delle attività previste dal presente Progetto, ciascuna Parte si avvarrà dei membri identificati dalle Parti, i cui nominativi dovranno essere comunicati al Responsabile scientifico del Progetto;

4.4 Il soggetto Capofila sin d'ora individua il proprio Responsabile Scientifico nel Dott. Nicolino Ruperto, il quale sarà Responsabile delle attività relative alla realizzazione del Progetto, delle attività di coordinamento e di tutti gli aspetti specialistici afferenti alla ricerca scientifica.

ART. 5 - MODALITÀ DI EROGAZIONE E TRAFERIMENTO DEL CONTRIBUTO

5.1 In relazione a quanto disciplinato dalla Convenzione Ministero della Salute ed il Soggetto Capofila, il contributo assegnato per l'esecuzione del Progetto prevede l'assegnazione di un importo a fondo perduto pari a euro 12.608.445,00, corrispondente all'80,00% del totale dei costi ammissibili pari ad euro 15.760.557,00;

5.2 La periodicità e la quantificazione dell'erogazione dei fondi dal Capofila alle Parti è subordinata alla reale erogazione delle diverse quote di finanziamento da parte del Ministero della Salute. In ogni caso la sospensione, la revoca o il ritardo dell'erogazione dei finanziamenti ministeriali determinerà, correlativamente, l'esonero, temporaneo o definitivo, del Capofila dall'obbligo di liquidazione degli importi previsti per le Parti;

Per la rendicontazione, ogni Parte, nel rispetto di tutte le direttive impartite dal Ministero della Salute, produce il rendiconto economico nei modi e nei tempi richiesti dal Ministero stesso. Nel caso in cui la rendicontazione dovesse – per anomalie e/o irregolarità e/o difformità imputabili ad una Parte – determinare il mancato riconoscimento da parte del Ministero della Salute, il Capofila non potrà erogare la rispettiva quota alla stessa Parte responsabile della difformità;

Il finanziamento sarà trasferito dal soggetto capofila ai partner di progetto con le modalità previste dall'art. 6 della Convenzione Ministeriale e/o indicazioni ricevute dal Ministero e in modo proporzionale alle quote di rendicontazione validata positivamente dal Ministero;

5.3 Il soggetto capofila trasferirà alle Parti, mediante Avviso di pagamento PagoPa, precedentemente inviatogli da ciascuna parte, la rispettiva quota di finanziamento, dietro presentazione, a mezzo sistema SDI, di regolare fattura, per operazione non soggetta a Iva ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. 633/72.

5.4 Ciascuna Parte provvederà ad utilizzare il proprio Codice Unico di Progetto per la quota di finanziamento di propria competenza;

Ai sensi di quanto previsto dalle risoluzioni ministeriali nn. 550412 e 430091, i trasferimenti di fondi dal Capofila alle Parti, firmatarie della presente Convenzione, avendo natura contributiva, avverranno in regime di esclusione dal campo I.V.A.

ART. 6 – VARIAZIONI E PROROGHE

6.3 Durante lo svolgimento delle attività sono ammesse variazioni al Progetto solo nei casi previsti dall'art. 7 della Convenzione ministeriale. Le variazioni, di cui al presente punto, prima di essere inviate al Ministero per la validazione definitiva, devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione (punto k. della premessa della presente convenzione) della RTI che ne verifica il mantenimento del conseguimento degli obiettivi progettuali;

6.43 Durante lo svolgimento del Progetto è ammessa la variazione alla tempistica di realizzazione (proroga) nelle modalità previste dal punto 4 dell'art. 7 della Convenzione Ministeriale. La variazione, di cui al presente punto, prima di essere inviata al Ministero per la validazione definitiva, deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione (punto k. della premessa della presente convenzione) della RTI che ne verifica l'appropriatezza della motivazione da rendere al Ministero della Salute.

ART. 7– NORME APPLICABILI ALLA RICERCA ED AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

7.1 Il Progetto dovrà essere condotto secondo le vigenti disposizioni in materia e nel più scrupoloso rispetto del protocollo, dei principi etici e deontologici che ispirano l'attività medica;

7.2 Nel caso in cui per lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione siano necessarie autorizzazioni/pareri preventivi da parte del Comitato Etico competente o di altro organismo di sorveglianza o controllo, ciascuna Parte, per le attività di propria competenza, si farà carico di ottenere tali autorizzazioni, dandone preventiva comunicazione al Responsabile scientifico del Progetto come statuito dall'articolo 5 comma 2k della Convenzione tra il Ministero e il Soggetto Capofila;

7.3 Il Soggetto Capofila ha l'obbligo di presentare, entro 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di stipula della Convenzione, il parere positivo del comitato etico e/o l'autorizzazione di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n.26 del 4 marzo 2014, ove previsti come statuito dall'articolo 5 comma 2k della Convenzione tra il Ministero e il Soggetto Capofila.

ART. 8– RECESSO

8.1. Le Parti compreso il capofila si riservano, sulla base di sopravvenuti motivi di interesse di rilevanza pubblica, quali, a titolo esemplificativo, la tutela della salute e l'incolumità delle persone, il diritto di recedere dalla Convenzione in qualunque momento. In tal caso il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione.

In ogni caso, il ritardo, la sospensione o la revoca dell'erogazione dei fondi ministeriali determinerà l'esonero temporaneo o definitivo del Capofila dall'obbligo di liquidazione degli importi previsti alle Parti con rinuncia delle stesse a qualsiasi richiesta onerosa nei confronti del Capofila.

8.2 Ciascuna delle Parti può recedere, previa esplicitazione analitica delle relative motivazioni, dalla Convenzione prima della data di estinzione, mediante comunicazione motivata da inviare a mezzo PEC al Capofila ed alle altre Parti con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Sono fatti salvi gli impegni assunti che dovranno essere comunque portati a conclusione fino alla data di

comunicazione del recesso. L'esercizio del recesso preclude la partecipazione alle future fasi del Progetto.

8.3. Con l'esercizio del recesso, la Parte che ha acquisito la disponibilità di documentazione e/o di attività scientifica inerente al "Progetto" si impegna a restituirla entro 60 giorni dalla comunicazione del recesso con oneri di trasferimento a proprio carico e nelle medesime condizioni in cui le ha ricevute.

8.4 Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile la Convenzione si risolverà di diritto nel caso in cui il Ministero della Salute dovesse sospendere per oltre 50 giorni, ovvero interrompere e/o revocare l'erogazione del finanziamento, per qualsivoglia motivo.

8.5 Nel caso di singole inadempienze agli obblighi di cui alla Convenzione, il Capofila inviterà la Parte all'adempimento nei termini oggettivamente resi necessari dalle scadenze ed attività del Progetto. Decorso il termine intimato, ed accertata la gravità dell'inadempimento, il Capofila potrà procedere di diritto alla risoluzione anticipata della Convenzione, a mezzo comunicazione via PEC, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere.

ART. 9– MODIFICHE DELLA CONVENZIONE E ACCORDI TECNICI

9.1 Le esigenze di modifiche od integrazioni della Convenzione valutate significative dal Capofila o da una o più Parti, saranno comunicate con nota a mezzo PEC, con dettagliata illustrazione delle proposte delle motivazioni e delle richieste. Il Capofila provvederà ad esaminare le richieste ed a dare riscontro a mezzo PEC alla Parte richiedente;

9.2 Le modifiche che il Capofila riterrà ammissibili, verranno proposte a tutte le Parti mediante comunicazione via PEC, per la comune approvazione nella forma di appendice al presente accordo;

9.3 Le Parti s'impegnano a collaborare al Progetto, redazione e sottoscrizione di eventuali successivi accordi tecnici, convenzioni di dettaglio o protocolli operativi che il Capofila ritenga necessari e/o opportuni per lo svolgimento del Progetto o per regolarne i risultati.

ART.10–PROPRIETÀ, UTILIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

10.1 Ciascuna Parte resta unica titolare dei dati, conoscenze, invenzioni, materiali, know-how e diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi:

- alle proprie conoscenze pregresse, cioè generate prima della stipula della presente Convenzione ("**Background**") e in particolare al Background Incluso ossia il Background che una Parte mette a disposizione dell'altra ai fini della realizzazione del Progetto;
- alle proprie conoscenze parallele, cioè generate durante il periodo di validità della presente Convenzione, ma non in esecuzione della stessa anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto del Progetto ("**Sideground**");

10.2 Ciascuna Parte fornirà la lista del Background Incluso e dei materiali attraverso l'attività di mappatura dei servizi prevista dal progetto e segnalando se vi siano diritti di terzi che limitino l'esercizio dei diritti di accesso necessario per l'uso nel Progetto.

10.3 Con la sottoscrizione della Convenzione, ciascuna delle Parti avrà diritto di accesso al Background Incluso delle altre Parti nei limiti in cui l'uso dello stesso sia necessario per l'esecuzione del Progetto. Tutto ciò che non è identificato nelle liste che formano il Background Incluso, non può essere oggetto di Diritto di Accesso per l'uso nel Progetto.

10.4 Ciascuna Parte può aggiungere ulteriori elementi al proprio Background Incluso, anche durante lo svolgimento del Progetto, mediante modifica della Convenzione. Qualora una Parte desideri modificare o ritirare il Background Incluso dovrà darne preventivamente comunicazione al Soggetto Capofila ed eventualmente alle altre Parti.

10.5 Le Parti si danno reciprocamente atto che nel corso delle attività del Progetto, verranno, e/o

potrebbero essere utilizzati, in varia misura, know-how e/o beni coperti da diritti di proprietà industriale e/o intellettuale in titolarità (o comunque nella disponibilità di utilizzo) di ciascuna di esse su cui le altre Parti non acquisiranno alcun autonomo diritto di utilizzazione a qualunque titolo, fermo restando quanto disposto dai successivi artt. 11 e 12;

10.6 I risultati, le conoscenze, il know-how e le invenzioni, ancorché non brevettabili o non brevettate, nonché i brevetti ed ogni altro diritto di privativa industriale risultanti dalle attività oggetto della Convenzione ("**Risultati**"), saranno di proprietà del Capofila e delle Parti che li hanno generati in misura proporzionale al contributo prestato da ciascuna al conseguimento di tali Risultati.

Nel caso di possibile sfruttamento economico dei Risultati, le Parti concordano che le relative previsioni dovranno essere oggetto di successivo accordo;

10.7 Resta inteso che i risultati congiunti potranno essere utilizzati da ciascuna Parte contitolare degli stessi previa adeguata informazione e anche in assenza di consenso degli altri contitolari per meri fini non commerciali, di ricerca e di didattica, nel rispetto degli obblighi di confidenzialità e comunque in modo da preservare la loro eventuale brevettabilità (o l'accesso ad altra forma di tutela);

10.8 Il Soggetto Capofila e le Parti concorderanno in specifici accordi ogni eventuale iniziativa e/o modalità di trasferimento tecnologico e di valorizzazione (anche in chiave economica) dei Risultati del Progetto, quali, a titolo esemplificativo, modalità di protezione delle opere dell'ingegno (brevetto o altro diritto di privativa industriale), di ripartizione degli oneri e dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei Risultati generati e le regole per la tutela e difesa dei diritti di proprietà industriale;

10.9 Nel corso dello svolgimento delle attività, i Responsabili delle attività dovranno prontamente comunicare al Capofila i risultati suscettibili di trasferimento tecnologico, di valorizzazione economica e/o di protezione derivanti dalle attività oggetto del Progetto;

10.10 Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, le Parti s'impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, purché tali pubblicazioni non compromettano la protezione dei Risultati e/o non contengano Informazioni Riservate. A tale scopo, le Parti si impegnano – sempre ed in ogni caso – ad informare, mediante comunicazione a mezzo PEC il Capofila e le altre Parti almeno trenta (30) giorni prima della sottomissione del manoscritto. Non sono ammesse pubblicazioni che escludano alcuna delle Parti che hanno contribuito al Progetto, se non per espressa e motivata decisione del Capofila;

10.11 In ogni caso le pubblicazioni dovranno riportare il nominativo degli autori che hanno contribuito ai Risultati oggetto delle pubblicazioni, secondo gli standard scientifici ed accademici, unitamente al riconoscimento del contributo del finanziamento del Ministero della Salute;

10.12 Sono fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 2590 c.c., nella Legge n. 633/1941 e nell'art. 62 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005 e s.m.i.) in tema di diritti morali dell'autore/inventore.

ART. 11 – DIRITTI DI ACCESSO ALLE CONOSCENZE

11.1 Le Parti si riconoscono sin d'ora un diritto reciproco di accesso ed utilizzazione, non esclusivo e gratuito, dei rispettivi Background ai soli fini della realizzazione delle attività oggetto della Convenzione e limitatamente alla durata della stessa, con la precisazione che il diritto reciproco di utilizzazione non comprende, salvo diverso accordo, la facoltà di sub-licenziare a terzi. Qualsiasi accesso al Background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato; resta inteso che la Parte titolare del Background non sarà obbligata a concedere accesso al proprio Background per ragioni diverse da quelle della Convenzione.

ART. 12– SEGRETEZZA DELLE INFORMAZIONI E DEI RISULTATI

12.1 Fermi restando i diritti di accesso di cui all'articolo 11 della Convenzione, le Parti s'impegnano a mantenere la più assoluta confidenzialità e riservatezza, su qualsiasi aspetto, di notizia ed informazione di cui venissero a conoscenza durante l'esecuzione dei progetti ed iniziative, nonché sul know-how, sui materiali, dispositivi, tecnologia ed attrezzature apportate dalle Parti o messe a disposizione reciprocamente, nonché su qualsiasi "Informazione Riservata" (intendendosi per "informazioni riservate" tutte le informazioni, dati o conoscenze di natura tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, che siano stati comunicati da una Parte all'altra nell'ambito del rapporto oggetto della Convenzione ed in ragione di esso, specificamente e visibilmente qualificati dalla dicitura "confidenziali" o "riservati" o "segreti", fatto salvo un diverso accordo tra le Parti.

12.2 Gli obblighi di riservatezza definiti dalla Convenzione resteranno in vigore per una durata di 4 (quattro) anni decorrenti dal momento del ricevimento delle suddette Informazioni Riservate. Gli obblighi di riservatezza relativi al *know-how* sopravvivranno alla Convenzione e resteranno in vigore fintanto che tale informazione venga qualificata, secondo buona fede, come know-how sulla base delle conoscenze medie del settore scientifico di riferimento.

12.3 Le Parti s'impegnano a non rivelare o comunicare in alcun modo a terzi per qualsivoglia scopo o ragione estranea alla realizzazione delle attività oggetto della Convenzione qualsiasi Informazione Riservata reciprocamente trasmessa e ricevuta durante lo svolgimento della presente Convenzione. Nel caso sia necessario comunicare a terzi qualsiasi Informazione Riservata ai fini della realizzazione delle attività oggetto della Convenzione, questi ultimi saranno vincolati dagli stessi obblighi di confidenzialità previsti dalla Convenzione. Resta inteso che tale divulgazione potrà avvenire solo previo consenso scritto della Parte titolare delle Informazioni Riservate che si intendono divulgare a terzi per lo svolgimento della Convenzione.

12.4 Le informazioni Riservate potranno tuttavia essere divulgate ai dipendenti ed ai consulenti delle Parti che abbiano necessità di conoscerle per lo svolgimento del Progetto, purché siano vincolati dalle Parti agli stessi obblighi di riservatezza previsti dalla Convenzione, comunque rispondendone le Parti in caso di violazioni da parte dei propri dipendenti e consulenti. Nessuna delle Informazioni Riservate potrà essere utilizzata delle Parti per scopi diversi da quelli previsti dalla Convenzione.

12.5 Le Parti non potranno utilizzare, copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsivoglia forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Riservate reciprocamente trasmesse, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la realizzazione degli obiettivi oggetto della Convenzione e dovranno restituirle prontamente su richiesta della Parte che le ha fornite o comunque quando non più necessarie per le finalità di cui alla Convenzione.

12.6 Le Parti s'impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le Informazioni Riservate e ad assicurare che non venga in alcun modo lesa il carattere della loro riservatezza. Ciascuna Parte comunicherà tempestivamente per iscritto al Capofila ed alle altre Parti ogni eventuale uso non autorizzato o divulgazione delle Informazioni Riservate di cui giunga a conoscenza e fornirà tutta la ragionevole assistenza per far cessare tale uso e/o divulgazione non autorizzati.

12.7 Gli obblighi di riservatezza di cui alla Convenzione si intendono estesi a qualsiasi persona fisica o giuridica che collabora a qualsiasi titolo con una delle Parti e che venga a conoscenza delle Informazioni Riservate per l'esecuzione del Progetto.

12.8 Le obbligazioni previste dalla Convenzione non si applicano alle Informazioni Riservate che:

- al momento della comunicazione siano già note alla Parte che le riceve, purché tale precedente conoscenza possa essere adeguatamente provata;
- al momento della comunicazione siano di pubblico dominio o che dopo la comunicazione, siano divenute di pubblico dominio per fatti diversi dall'inadempimento della Convenzione;

- siano divulgate secondo quanto previsto da Leggi, Regolamenti o da ordini di Autorità Giudiziarie od Amministrative o di altri Enti Pubblici;
- siano comunicate ad una delle Parti da terzi che, per quanto di conoscenza della Parte, ne sono legalmente in possesso e/o ne possono disporre senza violare i diritti della Parte di tutte le Parti.

12.9 In tali casi, la Parte che ne abbia avuto notizia dovrà darne preventiva informativa al Capofila ed alle altre Parti e concordare con il Capofila, relativamente al contenuto di tali Informazioni Riservate, l'opportunità di eventuali opposizioni.

12.10 Le Parti sono responsabili e si impegnano a mantenere e trattare tutti i dati e le informazioni – sia fornite al Capofila e alle altre Parti, sia acquisite dal Capofila e dalle altre Parti – in assoluta riservatezza, impegnandosi ad estendere tale obbligo a qualunque altra persona fisica o giuridica che, collaborando con una delle Parti, venisse a conoscenza di tali dati riservati per ragioni legate all'esecuzione della Convenzione.

ART. 13– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

13.1 Le Parti si impegnano a rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento ai profili relativi alle modalità di trattamento dei dati, ai requisiti dei dati, alla custodia ed alla sicurezza delle informazioni e riconoscono che agire in piena conformità alla normativa in materia di trattamento dei dati personali è condizione essenziale per la corretta esecuzione della Convenzione.

13.2 Le Parti garantiscono di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti da qualsiasi normativa applicabile relativa al segreto professionale in campo medico ed alla protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti nel Progetto in adeguamento al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003, e s.m.i., e delle indicazioni previste dal Garante per la protezione dei dati personali.

13.3 Le Parti si impegnano, altresì, affinché il personale coinvolto nello svolgimento e nell'esecuzione della Convenzione rispetti la normativa in materia di trattamento dei dati personali, inclusi gli aspetti relativi alla sicurezza ed alla confidenzialità dei dati personali.

13.4 Qualora una Parte accerti una violazione dei dati personali, si impegna a comunicarlo all'altra Parte entro 36 ore dall'accertamento della violazione, ferma restando l'autonomia della stessa nella valutazione della sussistenza delle condizioni e nell'adempimento degli obblighi previsti dal GDPR.

13.5 Nell'esecuzione del Progetto, le Parti devono astenersi dal porre in essere condotte illecite, attive od omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la normativa anti-corrruzione ad esse applicabile. Parte 2 si impegna quindi al rispetto di quanto prescritto dalla Legge 190 del 6 novembre 2012 e ss.mm.ii.

ART.14– ANTICORRUZIONE ED OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

14.1 Il Capofila dichiara di avere adottato il proprio Codice Etico che è reso disponibile e di cui è possibile prendere visione alla pagina web www.gaslino.org.

14.2 Parimenti ognuna delle Parti dichiara di avere adottato il proprio Codice Etico come descritto qui di seguito:

Università degli Studi di Genova (UniGE) ha adottato un proprio Codice Etico disponibile sul sito <https://unige.it/regolamenti>

Università degli Studi di Cagliari (UniCA) ha adottato un proprio Codice Etico disponibile sul sito <https://www.unica.it/it>

Azienda Ospedaliero - Universitaria di Cagliari ha adottato un proprio Codice di Comportamento disponibile sul sito:

<https://aoucagliari.onlinepa.info/index.php?page=moduli&mod=6&ente=2&node=10>

CRS4, Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna ha adottato un proprio Codice Etico disponibile sul sito <https://www.crs4.it/it>

ARNAS (Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione) G. Brotzu ha adottato un proprio Codice di Comportamento con Deliberazione n. 1603 28/12/2023 disponibile al seguente link: <https://www.aobrotzu.it/index.php?xsl=87&s=9&v=9&c=4425&nodesc=2>

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specialità “S. Giuseppe Moscati” di Avellino ha adottato un proprio Codice di comportamento disponibile sul sito www.aornmoscati.it sez. amministrazione trasparente.

14.3 Nel quadro di quanto sopra, ciascuna Parte s’impegna ad agire nell’esecuzione della presente Convenzione nel rispetto della normativa vigente con correttezza e trasparenza evitando comportamenti o azioni che possano configurarsi quale mala gestio con finalità corruttiva e più in generale che si pongano in contrasto con i principi, valori e regole di condotta etica tali da poter generare per l’altra Parte responsabilità da atto illecito. In tale contesto, inoltre, le Parti s’impegnano a collaborare in buona fede al fine di facilitare la piena e corretta attuazione dei correlati reciproci obblighi.

14.4 Ciascuna Parte si impegna, inoltre, a informare l’altra Parte di qualunque fatto o circostanza potenzialmente in contrasto con i valori, principi e regole di condotta indicati nel Codice Etico di quest’ultima di cui sia venuta a conoscenza in ragione del Protocollo di Intesa, secondo le seguenti modalità:

- se la segnalazione è rivolta a IRCCS Istituto Giannina Gaslini essa dovrà essere inviata a all’Avvocato Carlo Berri all’indirizzo e-mail: carloberri@gaslini.org;
- se la segnalazione è rivolta a Università degli Studi di Genova (UniGE) essa dovrà essere inviata al Rettore all’indirizzo e-mail: rettore@unige.it;
<mailto:carloberri@gaslini.org>
- se la segnalazione è rivolta a Università degli Studi di Cagliari (UniCA) essa dovrà essere inviata a dott. Pierpaolo Poma all’indirizzo e-mail: commissioneetica@unica.it;
<mailto:carloberri@gaslini.org>
- se la segnalazione è rivolta a Azienda Ospedaliero - Universitaria di Cagliari essa dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail: dir.generale@pec.aoucagliari.it e serv.affarigenerali@pec.aoucagliari.it;
- se la segnalazione è rivolta a CRS4, Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna essa dovrà essere inviata all’Avvocato Francesco Paolo Micozzi all’indirizzo e-mail: odv@crs4.it;
- se la segnalazione è rivolta a ARNAS (Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione) G. Brotzu essa dovrà essere inviata a Dott. Ennio Filigheddu all’indirizzo e-mail: direzioneamministrativa@aob.it;
- se la segnalazione è rivolta a Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specialità “S. Giuseppe Moscati” di Avellino essa dovrà essere inviata all’avvocato Vittorino Tecce all’indirizzo e-mail: vittorino.tecce@aornmoscati.it.

14.5 La violazione di quanto previsto da questo articolo costituisce grave inadempimento della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1453 del Codice Civile, risultando pregiudicato il rapporto di fiducia tra le Parti.

ART.15 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

15.1 La Convenzione è disciplinata dalla Legge italiana.

15.2 Le Parti concordano di esperire ogni tentativo di definizione in via bonaria di eventuali controversie dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e/o l'esecuzione della Convenzione, anche mediante attivazione del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs n. 28 del 2010.

15.3 Nel caso di esito negativo del tentativo di cui sopra, il Capofila e le Parti convengono che sia applicabile esclusivamente la Legge italiana e individuano quale Foro esclusivamente competente quello di Genova, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro, generale e facoltativo.

ART.16-PEC E FIRMA DIGITALE

16.1 Qualsiasi volontà di modifica alla Convenzione dovrà essere comunicata per iscritto tra le Parti e successivamente ratificata e sottoscritta dalle stesse in altro atto. Tutte le comunicazioni di cui alla Convenzione, salvo che non sia altrimenti previsto, devono avvenire in forma scritta tramite e-mail, PEC;

16.2 La Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82 del 2005, in virtù dell'art. 15, comma 2-bis della Legge n. 241 del 1990 come aggiunto dall'art. 6, D.L. n. 179 del 2012, convertito in Legge n. 22 del 17 dicembre 2012.

ART.17– COMUNICAZIONI

17.1 Tutte le comunicazioni previste dalla presente Convenzione dovranno essere effettuate per iscritto agli indirizzi di seguito riportati (gli indirizzi e le persone cui le comunicazioni devono essere indirizzate potranno essere modificati da ciascuna delle Parti previa informativa scritta):

Denominazione ente	Comunicazioni scientifiche	Comunicazioni relative alla Convenzione
I.R.C.C.S “Istituto Giannina Gaslini”	Dott. Nicolino Ruperto E-mail: cometa@gaslini.org	Dott.ssa Ida Crifò E-mail: dirscientifica@gaslini.org
Università degli Studi di Genova (UniGE)	Prof. Gianmario Sambuceti e-mail: gianmario.sambuceti@unige.it	Nome Tiziana Carlotti e-mail:dissal@unige.it; carlotti@unige.it
Università degli Studi di Cagliari (UniCA)	Nome Prof. Annalisa Bonfiglio e-mail annalisa.bonfiglio@unica.it	Nome Dott.ssa Francesca Falchi e-mail:ffalchi@unica.it; dipartimentodiscienzebiomediche@unica.it
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Cagliari	Nome Prof. Mario Scartozzi e-mail mscartozzi@medicina.unica.it	Nome Dott. Giuseppe Murru e-mail gmurru@aoucagliari.it
CRS4, Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna	Dott. Maurizio Agelli E-mail: agelli@crs4.it	Dott.ssa Viviana Pilia Email: viviana.pilia@crs4.it
ARNAS (Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione) G. Brotzu	Dr.ssa Sandra Orrù sandra.orrù@aob.it	Dr.ssa Maria Cristina Moro e-mail: mariac.moro@aob.it
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specialità “S. Giuseppe Moscati” di Avellino	Nome Dott. Geppino Falco e-mail geppino.falco@unina.it	Nome Dott. Giuseppe De Fusco e-mail giuseppe.defusco@aornmoscati.it

17.2 Ogni parte contraente, in qualsiasi momento prima della scadenza della Convenzione, può proporre all'altra la modifica di singole clausole che appaiano opportune o necessarie per il miglior esito del Progetto o siano suggerite dalla natura e consistenza dei risultati nel frattempo conseguiti;

17.3 Ogni modifica alla Convenzione necessita della forma scritta e della firma dei Legali Rappresentanti delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole della presente Convenzione, se derivante da norme imperative in vigore o sopravvenute, non produrrà l'invalidità o l'inefficacia dell'intera Convenzione;

17.4 Le Parti si impegnano a sostituire quanto prima le clausole viziate con altre clausole valide ed efficaci e che abbiano un contenuto il più possibile idoneo a soddisfare la ratio ed i concreti interessi sottesi alle clausole sostituite;

17.5 La presente Convenzione dovrà essere registrata in caso d'uso e le spese di registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

ART. 18 - CLAUSOLA FINALE E PAGINA DELLE FIRME

18.1 I sottoscrittori della Convenzione si danno atto e conferma che la sua interpretazione ed esecuzione avverranno, sempre e comunque, al fine di consentire la corretta conduzione secondo la Convenzione stipulata con il Ministero della Salute (**Allegato 3**).

18.2 Le parti si danno reciprocamente atto che le singole clausole sono state oggetto di trattativa tra le parti.

per **I.R.C.C.S. “Istituto Giannina Gaslini”**

Il Direttore Generale

Dott. Renato Botti

per **Università degli Studi di Genova (UniGE)**

Rappresentante legale

Prof. Federico Delfino

per **Università degli Studi di Cagliari (UniCA)**

Il Magnifico Rettore

Prof. Francesco Mola

per **Azienda Ospedaliero - Universitaria di Cagliari**

Rappresentante legale – Direttore Generale

Dott.ssa Chiara Seazzu

per **CRS4, Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna**

L'Amministratore Unico

Prof. Ing. Giacomo Cao

per **ARNAS (Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione) G. Brotzu**

Rappresentante legale – Direttore Generale

Dr.ssa Agnese Foddis

per **Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specialità “S. Giuseppe Moscati” di Avellino**

Rappresentante legale

il Direttore Generale

Dott. Renato Pizzuti

Allegato 1

Atto di costituzione della RTI

Allegato 2

Proposta progettuale finale inviata

Allegato 3

3a) Convenzione firmata

3b) Comunicazione ammissione al finanziamento

3c) Linee Guida per la rendicontazione

Allegato 4

Linee guida per la rendicontazione